

A decorative graphic consisting of a 3x3 grid of small gold dots, with a larger, light blue circle to the right of the top row.

WEBINAR

**Semplificazioni nella
tenuta del registro insider
per gli emittenti EGM**

QUANDO

Lunedì **19 settembre 2022**
dalle **14:00** alle **14:30**

RELATORE

Lukas Plattner

Comitato Scientifico AssoNEXT

IL NUOVO REGISTRO *INSIDER* DELLE SOCIETÀ CON STRUMENTI AMMESSI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- ❖ A partire dal 4 agosto 2022, è entrato in vigore il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1210 adottato dalla Commissione europea lo scorso 13 luglio (“**Regolamento**”) che stabilisce norme tecniche per l’applicazione del regolamento (UE) n. 596/2014 (*c.d. Market Abuse Regulation*, “**MAR**”) per quanto concerne il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate e il relativo aggiornamento (*insider list* o registro *insider*).
- ❖ Il Regolamento recepisce, modificandolo, il progetto delle norme tecniche di attuazione (*c.d. Implementing Technical Standards* o “**ITS**”) predisposto dall’ESMA sul formato del nuovo registro *insider* e le informazioni da inserirvi. Con l’adozione di tale Regolamento viene pertanto abrogato il precedente Regolamento di esecuzione (UE) 2016/347 del 10 marzo 2016 (“**Regolamento 2016/347**”).

IL NUOVO REGISTRO *INSIDER* DELLE SOCIETÀ CON STRUMENTI AMMESSI SU EURONEXT GROWTH MILAN

- ❖ La Commissione ha accolto la proposta indicata nell'ambito dei lavori del *Technical Expert Stakeholder Group (TESG) on SMEs* e rappresentata nel *Final Report "Empowering EU Capital Markets For SMEs – Making listing cool again."*
- ❖ L'intervento normativo si inserisce nel contesto delle modifiche apportate al Regolamento UE 596/2014 ("**MAR**") dal regolamento (UE) 2019/2115 che, come noto, ha introdotto, tra le altre previsioni, obblighi meno onerosi per gli emittenti ammessi alle negoziazioni in un mercato di crescita per le PMI, come Euronext Growth Milan ("**Emittenti**"), sulla tenuta del registro *insider*, con l'obiettivo di limitare quanto più possibile i costi di *compliance* per gli Emittenti.

IL NUOVO REGISTRO *INSIDER* DELLE SOCIETÀ: UNA STRUTTURA PIÙ SNELLA

- ❖ Il novellato art. 18, par. 6, MAR consente agli Emittenti di includere nel registro *insider* soltanto le persone che, in virtù della *funzione che svolgono o della posizione che occupano* presso gli stessi, hanno **accesso regolare** a informazioni privilegiate (c.d. *registro insider - accesso regolare*) (art. 18, par. 6, comma 1, MAR);
- ❖ La nuova disciplina **ampia** il perimetro dei soggetti da includere rispetto alla categoria di persone destinate alla sezione cd. permanente di cui all'abrogato art. 2, comma 2 del Regolamento 2016/347 [i “*soggetti che hanno sempre accesso a tutte le informazioni*”]

IL NUOVO REGISTRO *INSIDER* DELLE SOCIETÀ: I SOGGETTI E LE INFORMAZIONI DA INCLUDERE

- ❖ A titolo esemplificativo, tra i soggetti che hanno regolare accesso possono essere ricompresi gli amministratori esecutivi, i membri degli organi di direzione e controllo, il direttore generale, il direttore finanziario, il responsabile dell'area legale e i consulenti interni, nonché le relative funzioni di *staff*.
- ❖ Redatto utilizzando il formato di cui all'**Allegato II** del Regolamento, *inter alia*: (i) la data e l'ora di creazione del Registro dell'ultimo aggiornamento; (ii) la data di trasmissione all'Autorità competente; (iii) il nome e il cognome del Soggetto Rilevante; (iv) il numero di telefono professionale; (v) il nome e l'indirizzo della Società; (vi) la funzione e motivo dell'accesso a Informazioni Privilegiate su base regolare; (vii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha ottenuto l'accesso regolare a informazioni privilegiate; (viii) la data e ora in cui il Soggetto Rilevante ha cessato di avere accesso regolare a informazioni privilegiate.
- ❖ Non è invece richiesto indicare l'informazione specifica alla quale il Soggetto Rilevante ha accesso.

IL NUOVO REGISTRO *INSIDER* DELLE SOCIETÀ: IL VANTAGGIO PER GLI EMITTENTI

- ❖ Il nuovo Regolamento, pertanto, **esenta gli Emittenti dall'obbligo di creare sezioni diverse del registro *insider*** per ogni informazione privilegiata, ovvero dall'obbligo di attivare le sezioni occasionali.
- ❖ Non è, altresì, prevista la possibilità di aggiungere all'elenco la sezione permanente.

IL NUOVO REGISTRO *INSIDER*: NON SOLO IN FORMATO ELETTRONICO

- ❖ Gli Emittenti potranno conservare il registro *insider* anche in un formato differente da quello elettronico, purché siano preservate la **completezza**, l'**integrità** e la **riservatezza** delle informazioni privilegiate.
- ❖ Il Regolamento dispone, infatti, che gli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate devono essere conservati in qualsiasi forma atta a garantire che la completezza, l'integrità e la riservatezza delle informazioni incluse in tali elenchi siano preservate in qualsiasi momento durante la trasmissione all'autorità competente.

Grazie.

CONTATTI ASSONEXT

Lukas Plattner

Comitato Scientifico AssoNEXT

lukas.plattner@advant-nctm.it

Emilia Orsini

Segretario Generale, Responsabile Relazioni Istituzionali

emilia.orsini@assonext.it